



## CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 35	SEDUTA DEL 15/05/2023
OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI- APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE TARIFFE 2023.	

L'anno **duemilaventitre** il giorno **quindici** del mese di **Maggio** alle ore **21:35** nella sala consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Enrico Torrini, ed assiste il Segretario Generale, Fulvio Spatarella che, su invito del Presidente, procede all'appello.

	<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>		<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	PARDINI MARIO <i>Sindaco</i>		X	18	MALTESE NICCOLO'	X	
2	TORRINI ENRICO <i>Presidente</i>	X		19	MAMMINI SERENA		X
3	ALFARANO VINCENZO LORENZO	X		20	MARTINI CHIARA		X
4	AZZARA' ANTONINO		X	21	NICODEMO MARA	X	
5	BARSANTI ANDREA	X		22	OLIVATI GABRIELE		X
6	BIANUCCI DANIELE		X	23	PANELLI LUCIANO	X	
7	CARNINI DIEGO	X		24	PASQUINELLI ARMANDO	X	
8	CECCHINI ELVIO RAFFAELE	X		25	PERA FERRUCCIO	X	
9	DA PRATO LAURA EMANUELA	X		26	PIERINI STEFANO	X	
10	DEL BARGA LORENZO	X		27	PIEROTTI LUCA		X
11	DEL GRECO SILVIA	X		28	RASPINI FRANCESCO	X	
12	DI VITO ALESSANDRO	X		29	RICCI GIOVANNI	X	
13	FAGNANI MASSIMO	X		30	SIMI VALENTINA ROSE	X	
14	FAVA LIDO	X		31	STEFANI LIA JOY	X	
15	GIANNINI GIOVANNI	X		32	TOSI GIACOMO	X	
16	GUERRIERI MARCO ENRICO SANTI	X		33	VIETINA ILARIA MARIA	X	
17	LORENZONI CECILIA	X			<b>Totale</b>	<b>26</b>	<b>7</b>

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i Consiglieri: Nicodemo, Ricci e Vietina.

Successivamente all'appello iniziale sono entrati i Consiglieri Pierotti (ore 21.40), Olivati (ore 21.42), Bianucci (ore 22.36) e Sindaco Pardini (ore 22.45): **presenti 30; assenti 3.**

Sono presenti, altresì, gli Assessori: Bruni, Consani, Minniti, Santini e Testaferatta all'appello.

..... omissis il resto .....



## Il Consiglio Comunale

Preso visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: “TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI- APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE TARIFFE 2023.”, presentata dal Settore Dipartimentale 03 - Settore Sviluppo Economico e Tributi, completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai Consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:

### **premesse che:**

la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii., (Legge di Stabilità 2014) ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii. (Legge di bilancio 2020) all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI, di cui all'art. 1, commi da 641 a 668;

la Legge n. 147/2013, per la parte sopravvissuta, conferma la previgente disciplina TARI, di cui all'art. 1, commi da 641 a 668, in particolare:

- il comma 668 dell'art. 1 Legge n. 147/2013 prevede che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;*
- il Decreto 20.04.2017 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.5.2017 ha fissato i *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;*

il Consiglio Comunale, conseguentemente, con propria deliberazione n. 19 del 19.03.2019 ha approvato il vigente regolamento per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad esso assimilati, prevista dal comma 668 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147; regolamento successivamente modificato con deliberazione n. 20/2020, deliberazione n. 69/2021 e deliberazione n. 51/2022;

Si ritiene necessario intervenire in modifica di alcune disposizioni del regolamento comunale sia per la necessità di adeguare le norme regolamentari alla delibera ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 (Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) ai contenuti del nuovo Metodo tariffario Rifiuti (MTR – 2), approvato con deliberazione Arera 363/2021/R/rif, che per maggiore conformità alla normativa vigente, nonché per promuovere una sempre maggiore premialità nei confronti di atteggiamenti virtuosi;

in attuazione di quanto sopra, si ritiene, quindi, necessario :



- all'art. 5, comma 2, recepire la possibilità di ripartire i costi del servizio tra costi fissi e costi variabili in continuità con i criteri adottati negli anni precedenti, prevista dal punto 6.2 del MTR-2, che recita: *“Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, quali ad esempio quelli di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2022, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione”*;
- integrare l'art. 9, co. 4 lettera d) con l'introduzione di sistemi di misurazione puntuale del rifiuto ulteriori attraverso l'introduzione di nuove modalità di raccolta (nello specifico “isole self”) finalizzate ad una riduzione progressiva dei *costi economici ed ambientali legati al porta a porta, per una gestione demandata all'effettiva necessità di conferimento da parte dell'utenza mediante un suo coinvolgimento diretto*
- eliminare l'art. 10, comma 4, lettera d) in quanto la fattispecie ivi prevista ritrova specifica formulazione nelle modifiche relative all'art. 25, modificato in maniera tale da specificare nel dettaglio i punteggi ambientali da attribuire alle diverse tipologie di rifiuto conferite presso i centri di raccolta;
- adeguare l'art. 10 comma 11 del Regolamento all'art. 21 del Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, che prevede un importo minimo per versamenti e rimborsi pari a dieci euro (€ 10,00);
- conformare l'art. 15 comma 4 del Regolamento alla individuazione del soggetto obbligato in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi di cui all'art. 1, comma 643 della L. n. 147/2013: il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- formulare con maggiore chiarezza le modalità di determinazione della superficie assoggettabile a tariffa definite dall'art. 18 comma 1;
- includere nell'art. 19 comma 1 lettera c) del Regolamento, tra le fattispecie che danno diritto all'esclusione dalla tariffa delle superfici interessate da specifici interventi, la comunicazione di inizio lavori asseverati (CILA), introdotta dall'art.6-bis DPR 380/01;
- sempre in relazione alle fattispecie che danno diritto all'esclusione della tariffa (art. 19, comma 1), chiarire in maniera più puntuale le condizioni di esclusione per i locali sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete e includere tra le superfici escluse anche quelle delle abitazioni comprese in fabbricati vincolati ai sensi del decreto legislativo 22.01.2004 n° 42 e successive modifiche, aventi carattere di pertinenzialità;
- riformulare più chiaramente, all'art. 20, le modalità di determinazione della superficie assoggettabile alla TARI per la parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali;
- adeguare le previsioni regolamentari relative alle occupazioni temporanee, contenute nell'art. 23, alla normativa vigente in materia di canone di concessione di cui all'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- descrivere in maniera maggiormente adeguata, specificando il tipo di viabilità che viene conteggiata, le riduzioni per distanza dal più vicino punto di prossimità di cui all'art. 24 comma 1 del Regolamento;
- adeguare l'art. 26 bis comma 3 del regolamento alle modifiche introdotte dall'art. 4 della legge 118/2022, che ha modificato il comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 riducendo la durata minima della scelta di ricorrere al mercato per il recupero dei rifiuti simili prodotti da utenze non domestiche da 5 a 2 anni;
- recepire, introducendo il comma 2 all'art. 28, l'agevolazione di cui all'art. 1 comma 48 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che prevede il pagamento della tariffa



rifiuti in misura ridotta di due terzi nel caso di una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

– adeguare i termini di cui all'art. 31, commi 3, 5, 8 e 9, e all'art. 37, comma 1, alla delibera ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 (Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani), che ha definito le tempistiche per l'invio di richieste di variazione e di cessazione del servizio (art. 10.1 e art. 11.3 dell'Allegato A) e il tempo di rettifica degli importi non dovuti (art. 28.3 dell'Allegato A);

– semplificare le modalità di cessazione dell'utenza nel caso di decesso di unico occupante dell'immobile e le cessazioni d'ufficio in caso di mancata dichiarazione (art. 31, commi 10 e 12);

– disciplinare le modalità di emissione delle fatture relative ad attività di accertamento ex art 1 comma 784-815 L.160/2019;

– sostituire le disposizioni relative ai comportamenti non conformi al Regolamento adeguandole alla natura corrispettiva della tariffa (art. 36 – penalità);

si ritiene di adeguare altresì le disposizioni transitorie di cui all'art. 40 al contesto normativo e regolamentare vigente (art. 40)

in considerazione di quanto sopra, pertanto, sono riepilogati come segue gli interventi di modifica e/o integrazione del regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani; interventi relativi ad aspetti specifici ed organizzativi anche conseguenti ad adeguamenti normativi:

- modifica dell'art. 5 comma 2 per recepire la possibilità di ripartire i costi del servizio tra costi fissi e costi variabili in continuità con i criteri adottati negli anni precedenti, disposta dal punto 6.2 del MTR-2
- modifica dell'art. 9, comma 4, lettera d) prevedendo il conferimento del rifiuto anche in apposite isole self: luoghi recintati ad accesso controllato, attrezzati con contenitori per il conferimento da parte dell'utenza delle principali tipologie di rifiuto
- modifica degli artt. 10 comma 4 lettera d) (abrogato) e 25 comma 1 per regolare riduzioni ed assegnazione punteggi per il conferimento presso i centri di raccolta
- modifica dell'art.10 comma 11 per adeguare l'importo minimo del rimborso a quanto previsto dal Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali
- modifica dell'art. 15 comma 4 con introduzione della definizione esatta di soggetto obbligato in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi di cui all'art. 1, comma 643 della L. n. 147/2013
- modifica dell'art. 18 comma 1 per rendere più chiara la definizione delle modalità di determinazione della superficie assoggettabile a tariffa
- modifica dell'art.19 comma 1 lettera c) per introdurre la comunicazione di inizio lavori asseverati (CILA) tra le fattispecie che danno diritto all'esclusione della tariffa delle superfici
- modifica dell'art.19 comma 1 lettera f) per definire meglio le condizioni di esclusione per i locali sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete
- modifica dell'art. 19 comma 1 lettera o) per includere tra le fattispecie che danno diritto all'esclusione anche le superfici pertinenziali delle abitazioni comprese in fabbricati vincolati ai sensi del decreto legislativo 22.01.2004 n° 42 e successive modifiche



- modifica dell'art. 20 comma 1 per riformulare più chiaramente le modalità di determinazione della superficie assoggettabile alla TARIC per la parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti
- modifica dell'art. 23 comma 1 al fine di adeguare le previsioni regolamentari relative alle occupazioni temporanee alla normativa vigente in materia di canone di concessione di cui all'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
- modifica dell'art. 24 comma 1 per specificare il tipo di viabilità che viene conteggiata ai fini delle riduzioni per distanza dal più vicino punto di prossimità
- modifica dell'art. 26 bis comma 3 adeguare la durata minima della scelta di ricorrere al mercato per il recupero dei rifiuti simili prodotti da utenze non domestiche a quanto previsto dall'art. 14 della legge 118/2022 che ha modificato il comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006
- modifica dell'art. 28 comma 2 per adeguarlo a quanto previsto dall'art. 1 comma 48 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)
- modifica dell'art. 31 commi 3, 5, 8 e 9 e dell'art. 37 comma 1 per adeguarli a quanto previsto dalla Delibera ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 (Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani)
- modifica dell'art. 31 comma 10 per disciplinare meglio le modalità di cessazione dell'utenza nel caso di decesso di unico occupante dell'immobile
- modifica dell'art. 31 comma 12 per semplificare le procedure di cessazioni d'ufficio in caso di mancata dichiarazione, ampliando la casistica in cui è possibile chiudere le posizioni, includendo le situazioni in cui si ha certezza della cessazione
- modifica dell'art. 32 comma 2 al fine di disciplinare le modalità di emissione delle fatture relative ad attività di accertamento ex art 1 comma 784-815 L.160/2019
- modifica dell'art. 36 per sostituire le disposizioni relative ai comportamenti non conformi al Regolamento adeguandole alla natura corrispettiva della tariffa
- modifica dell'art. 40 al fine adeguare le disposizioni transitorie al contesto normativo e regolamentare vigente

quanto sopra, in ordine alle modifiche regolamentari. In relazione alla determinazione delle tariffe per il 2023 occorre richiamare quanto segue:

la Legge n. 15/2022 (conversione DL 228/2021 «Milleproroghe») ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti, ambiente e -conseguentemente a quanto disposto dalla Legge 205/2017- ciclo dei rifiuti) con propria deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 ha introdotto un nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) fondato su criteri di regolazione tariffaria che, oltre a promuovere l'efficienza e l'economicità complessiva del servizio, consentano anche il conseguimento di obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europeo e nazionale, favorendo innovazioni tecnologiche e di processo;

con propria deliberazione 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 ARERA ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) valido per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

l'introduzione del nuovo metodo tariffario (MTR-2) ha confermato il percorso di approvazione previsto dal primo MTR che prevede, ai sensi dell'art. 7 della medesima deliberazione 363/2021:



- la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) da parte dei gestori del servizio rifiuti (nella fattispecie Sistema Ambiente S.p.A. e il Comune di Lucca);
- la validazione del PEF da parte dell'ente territorialmente competente (ATO Toscana Costa);
- la successiva approvazione da parte di ARERA;


ai sensi degli articoli 7 e 8 della deliberazione ARERA 3 Agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif, avente ad oggetto “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, le entrate tariffarie di riferimento sono determinate dal gestore secondo quanto stabilito dal PEF (Piano Economico Finanziario) 2022-2025, soggetto ad **aggiornamento biennale**, consentendo la possibilità di revisione infra periodo solo al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

in considerazione di quanto sopra la determinazione delle entrate tariffarie, con riferimento all'anno 2023, deve deliberarsi secondo quanto già indicato nel Piano economico finanziario (PEF) 2022-2023 del Comune di Lucca validato, con determinazione n. 9/Direttore Generale del 14.04.2022, dall'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa” - in applicazione del MTR-2 ARERA, con conseguente successiva deliberazione di presa d'atto del Consiglio comunale, avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 26.04.2022;

pertanto, al fine di determinare le tariffe da applicare nell'anno 2023, secondo il metodo disciplinato dal Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva e di seguito sinteticamente descritto, viene fatto riferimento al Piano Finanziario per l'anno 2022-2023 e all'importo previsionale delle rimodulazioni, riduzioni ed esenzioni stimate da Sistema Ambiente S.p.A. e suddiviso tra quota fissa e variabile e utenze domestiche e non domestiche;

in conformità alla previsione dell'art. 1, comma 668, Legge n. 147/2013, per il calcolo della tariffa corrispettiva il Regolamento tariffa del Comune di Lucca tiene conto dei criteri del DPR n. 158/99 e di quelli contenuti nella medesima Legge n. 147/2013, come qui di seguito specificato:

- l'articolazione tariffaria assicura il rispetto del principio europeo “chi inquina paga”;
- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio (art. 1, comma 654, Legge n. 147/2013);
- la tariffa è composta da una parte fissa ed una parte variabile (art. 3, comma 2, DPR n. 158/99);
- la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche (art. 4, comma 1, DPR n. 158/99);
- alle utenze domestiche sono assicurate rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata (art. 1, comma 658, Legge n. 147/2018);
- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare (art. 5, comma 1, DPR n. 158/99);
- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare (art. 5, comma 2, secondo periodo DPR n. 158/99). La tariffa variabile è poi soggetta a riduzioni o aumenti, a seconda della quantità di rifiuti RUR conferiti, come specificato in dettaglio a seguire;



- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione rifiuti, a seconda della tipologia di attività svolta (art. 6, comma 1, DPR n. 158/99);
- la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione rifiuti (art. 6, comma 2, secondo periodo, DPR n. 158/99). Anche questa tariffa variabile è soggetta poi ai contemperamenti illustrati più avanti;

al fine di commisurare la tariffa di ciascuna utenza alla quantità di rifiuti dalla stessa conferita ed al servizio alla stessa offerto (art. 1, comma 667, Legge n. 147/2013), sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche, il Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva prevede (art. 10, comma 4 e art. 13, comma 3) che la quota variabile della tariffa venga rapportata ad un volume standard di RUR (rifiuto urbano residuo) conferibile da ciascuna utenza, tenendo conto della modalità organizzativa del servizio di raccolta; il volume standard è stabilito in sede di deliberazione tariffaria ed è pari a **lt. 25** (allegato A, prospetto 6 alla presente delibera);

nel caso in cui l'utenza conferisca un volume inferiore o superiore a quello standard, la sua quota variabile è rimodulata sulla base del volume realmente conferito; tale rimodulazione ha come limite il raggiungimento di un numero minimo di svuotamenti, anch'esso da stabilirsi in sede di approvazione delle tariffe, a garanzia di un idoneo servizio minimo ed a copertura dei costi organizzativi del servizio, nonché per disincentivare i comportamenti non virtuosi (per es. abbandoni di rifiuti). Alla quota variabile standard, ovvero rimodulata ai sensi del periodo precedente, è sommata una tariffa "flat" aggiuntiva in caso di attivazione, da parte del singolo utente, di servizi facoltativi (es. ritiro della frazione vegetale a domicilio, ecc.). Infine, la quota variabile è altresì adeguata in caso di applicazione di una o più rimodulazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento (es. autocompostaggio, uso stagionale ecc.), nonché in ragione delle eventuali rimodulazioni relative ai conferimenti effettuati presso i centri di raccolta (stazioni ecologiche) in conformità alla disciplina premiale contenuta nella deliberazione n. 218 del 29.10.2013, ancora vigente soltanto per il 2023;

L'attività di verifica dell'adeguamento dimensionale dei contenitori assegnati alle varie utenze non domestiche ha prima subito un rallentamento a causa dell'emergenza COVID-19, che ha significativamente mutato le quantità di rifiuti prodotti dalle diverse categorie di UND e successivamente, con l'emanazione del D.Lgs. n. 116/2020 e l'introduzione del concetto di "rifiuti simili", si è scontrata con la necessità di rivedere le modalità complessive di gestione dei rapporti con le UND, percorso non ancora concluso; con la presente deliberazione si prevede pertanto una modifica al Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva prevedendo anche per il 2023, che la quota variabile delle utenze non domestiche sia calcolata e rimodulata secondo quanto disposto dall'art. 40, comma 1 lettera a) del Regolamento vigente, con applicazione del metodo di calcolo e dei criteri già utilizzati per l'anno 2018 nella deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23.01.2018;

la chiusura della fase emergenziale conseguente alla pandemia da COVID-19 suggerisce di ripristinare l'applicazione dei coefficienti delle utenze non domestiche nella misura applicata prima della pandemia, abbandonando l'adozione di coefficienti anche in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi indicati del 50 per cento, ai sensi del comma 652 della Legge n. 147/2013;

quanto all'individuazione dei coefficienti per la determinazione della tariffa standard per le utenze domestiche (art. 10, comma 3) e non domestiche (art. 13, comma 3), anch'essa demandata dal Regolamento alla delibera tariffaria, si rinvia al prospetto n. 4 allegato alla presente deliberazione che contiene il dettaglio dei singoli coefficienti per l'anno 2023;



in merito all'istituzione della tariffa per la fruizione del servizio di raccolta domiciliare del rifiuto vegetale, essa viene configurata come una tariffa flat, ossia a corpo, calibrata sulla volumetria del contenitore per il rifiuto vegetale in dotazione della singola utenza e fissata per il 2023 nella misura di **0,10 €/lt**: pertanto, la tariffa annua per un contenitore da 120 lt è pari a 12,00 €, per un contenitore da 240 lt (oppure due contenitori da 120 lt) a 24,00 €, ecc.;

- il Comune di Lucca all'articolo 9 del vigente regolamento, adeguandosi alle previsioni del Decreto 20 aprile 2017, ha introdotto il concetto di utenza aggregata, per la quale sono previsti una pluralità di criteri di riparto interno, tra le utenze interessate, delle quantità misurate, in modo diretto o indiretto, dei rifiuti complessivamente conferiti. In attuazione della previsione regolamentare (art. 9, comma 6) che rinvia alla delibera tariffaria la scelta del criterio da utilizzare, pertanto, si opta:

- per le utenze domestiche, di utilizzare i coefficienti K indicati nel prospetto allegato (prospetto 2);
- per le utenze non domestiche, di utilizzare i coefficienti di produttività per ciascuna tipologia di utenza non domestica Kd indicati nel prospetto allegato (prospetto 2);

nell'ipotesi residuale che l'utenza aggregata coinvolga, per motivi tecnici e/o di economicità del servizio, sia utenze domestiche che non domestiche si procederà detraendo dalla misurazione complessiva le quantità attribuibili alle utenze non domestiche, e moltiplicando la superficie di ciascuna delle utenze non domestiche per i coefficienti di produttività di ciascuna tipologia di utenza Kd indicati nel prospetto allegato;

l'art. 23 del Regolamento demanda altresì alla odierna deliberazione la definizione della maggiorazione per le tariffe dei mercati (comma 2 e comma 3) e delle altre occupazioni temporanee (comma 6): tale maggiorazione, per l'anno 2023, viene fissata nella misura massima pari al 100%;

in considerazione dei sistemi di misurazione indiretta del rifiuto residuo previsti nel territorio comunale, occorre altresì procedere alla definizione del coefficiente di peso specifico (Kpeso), corrispondente alla densità media dello specifico flusso di rifiuto oggetto di misurazione (art. 6, comma 4 e 5 Decreto 20 aprile 2017). Nel periodo settembre-ottobre 2019 sono stati eseguiti da Sistema Ambiente S.p.A. appositi rapporti di prova finalizzati ad aggiornare il coefficiente di peso specifico da applicarsi il quale risulta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co, 4, del DM 20 aprile 2017, pari a **0,119 Kg/lt**;

le tariffe, calcolate secondo quanto sopra illustrato e dettagliato, sono indicate nei prospetti contenuti nel documento allegato al presente atto (**allegato A**) e così formati:

- **il prospetto 1)** riporta i costi del servizio e quelli delle rimodulazioni e riduzioni da coprire con la tariffa, suddivisi in fissi e variabili, nonché tra costi delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche; al riguardo si precisa che la ripartizione tra costi fissi e variabili, in applicazione del punto 6.2 del MTR-2, è determinata in continuità con i criteri storicamente adottati e che la ripartizione dei costi variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche è fatta in base al rapporto, rispetto al totale dei rifiuti prodotti al netto dello spazzamento, tra la produzione di rifiuti attribuibili alle utenze non domestiche e quella attribuibili alle utenze domestiche. La produzione delle utenze non domestiche è stimata ricadere nell'ambito dell'intervallo calcolato applicando i coefficienti Kd massimi e minimi previsti dal DPR 27.4.1999 n. 158 (27,2% e 46,9% del totale rifiuto prodotto al netto dello spazzamento) e quella delle utenze domestiche per differenza rispetto al totale (al netto dei quantitativi di spazzamento);






- **il prospetto 2)** riporta i coefficienti per l'attribuzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche (si tratta rispettivamente dei coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e di quelli Kc e Kd per le utenze non domestiche);
- **il prospetto 3)** riporta le superfici soggette a tariffa per le singole tipologie di utenza, sia domestica che non domestica, secondo i dati più recenti disponibili forniti da Sistema Ambiente S.p.A.;
- **il prospetto 4)** individua i costi unitari fissi e variabili (Quf e Quv) sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Tale individuazione è effettuata in base alle superfici delle singole tipologie di utenza ed al numero dei componenti del nucleo familiare, a cui sono stati applicati gli idonei coefficienti Ka e Kb (alle utenze domestiche) e Kc e Kd (alle utenze non domestiche): a questo proposito si precisa che i coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal DPR n. 158/1999, mentre quelli Kb, previsti tra un minimo ed un massimo dal suddetto DPR n. 158/1999, sono stati adottati nelle misure minime. Questo prospetto è stato elaborato tenendo conto dell'esigenza di riconoscere rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 658, Legge n. 147/2013, a cui è stata data attuazione in particolare con la suddivisione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche;
- **il prospetto 5)** riporta le singole misure tariffarie per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi di cui al prospetto 1), ai coefficienti per la parte fissa e quella variabile di cui al prospetto 2), alle superfici di cui al prospetto 3) ed ai costi unitari di cui al prospetto 4);
- **il prospetto 6)** prevede le riduzioni e le maggiorazioni della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, calcolate come segue: per ogni svuotamento inferiore al numero standard, differenziato per le sei categorie di utenza domestica, l'utente ottiene una riduzione della parte variabile della tariffa, fino a raggiungere il minimo previsto di svuotamenti. Tale riduzione è valorizzata in base al costo di svuotamento, a sua volta determinato in base al peso specifico, al costo di smaltimento ed a quello di raccolta. La maggiorazione della tariffa variabile è calcolata invece in base al numero di svuotamenti eccedenti quelli standard, per la cui valorizzazione si ritiene opportuno adottare un costo di svuotamento ridotto rispetto a quello utilizzato per la premialità, in quanto esso non comprende il costo di raccolta;
- **il prospetto 7)** contiene le riduzioni della tariffa variabile per le utenze non domestiche, che, per le motivazioni già esposte, sono basate sugli stessi criteri dell'anno 2018, cioè il numero degli svuotamenti: sono individuati il numero standard degli svuotamenti, basato sulla modalità organizzativa che prevede uno svuotamento settimanale; il numero minimo degli svuotamenti comunque assoggettati a tariffa; la riduzione percentuale della quota variabile per ogni svuotamento in meno rispetto allo standard fino al raggiungimento del minimo; le riduzioni percentuali massime della quota variabile; gli importi delle riduzioni indicati in €/mq. Più precisamente: per ogni svuotamento in meno del contenitore dei rifiuti indifferenziati rispetto al numero annuale standard di 52, si applica la riduzione della tariffa variabile nella misura dello 0,3%, fino a raggiungere il minimo annuo previsto di svuotamenti;
- **il prospetto 8)** riporta le tariffe per coloro che usufruiscono del servizio di raccolta del verde mediante gli appositi bidoni carrellati, distinte secondo la capacità relativa;

riguardo alle misure tariffarie appena indicate, si precisa quanto segue:

- esse sono ovviamente al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse;



- la loro determinazione costituisce provvedimento di normazione secondaria, avente contenuto generale, rispetto al quale non sussiste l'obbligo di motivazione;

**tutto quanto sopra premesso e illustrato, richiamati:**

l'art. 1, comma 683, Legge n. 147/2013, ai sensi del quale le tariffe per il servizio rifiuti devono essere approvate dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

la Legge n. 15/2022 (conversione DL 228/2021 «Milleproroghe») che ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

**dato atto:**

che, in base a quanto premesso, la presente deliberazione, approvata entro 30 aprile 2023, entra in vigore dall'1.1.2023.

**Visti:**

la legge 147/2013, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*";

la deliberazione Arera 443/2019/R, "*Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*";

il D.Lgs. n. 116/2020, "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*";

la deliberazione Arera 363/2021/R, "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*";

la deliberazione Arera 15/2022/R, "*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*" (TQRIF);

**quanto sopra premesso,**

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario (**allegati nn. 1 e 2**);

visti i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni Lavori Pubblici, Politiche di Bilancio e Sviluppo Economico del Territorio e Indirizzo e Controllo sugli Enti, Aziende ed Istituzioni Partecipate, riunitesi in forma congiunta nella seduta del 08.05.2023, depositati in atti;

visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato in data 20.04.2023 (**allegato n. 3**);



visto il Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con deliberazione del C.C. n. 163 del 21.12.1998 e in ultimo modificato con deliberazione del C.C. n. 13 del 19.04.2016;

visto l'articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000;

visto lo Statuto comunale;

udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessora Consani e dato atto dei successivi interventi dei Consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;

sottoposta dal Presidente in votazione, mediante procedimento elettronico, la proposta di delibera, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda di votazione allegata (**allegato n. 4**)

presenti e prenotati	n. 29
votanti	n. 29
favorevoli	n. 20
contrari	n. 09

### **d e l i b e r a**

1. di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'approvazione delle necessarie modifiche al regolamento TARIC di seguito indicate:

<p>Art. 5 comma 2 La ripartizione del costo del servizio ordinario tra costi fissi e costi variabili è determinata nel piano finanziario. Rimangono pertanto esclusi dalla tariffa gli eventuali corrispettivi/addebiti per servizi aggiuntivi svolti dall'Ente gestore non inseriti nel predetto piano, che sono regolati da specifico contratto di natura privatistica.</p>	<p>Art. 5 comma 2 La ripartizione del costo del servizio ordinario tra costi fissi e costi variabili è determinata nel piano finanziario <b>o, in alternativa, in continuità con i criteri adottati negli anni precedenti, in accordo a quanto disposto dal punto 6.2 del MTR -2.</b> Rimangono pertanto esclusi dalla tariffa gli eventuali corrispettivi/addebiti per servizi aggiuntivi svolti dall'Ente gestore non inseriti nel predetto piano, che sono regolati da specifico contratto di natura privatistica</p>
<p>Art 9, co. 4 lettera d) d) registrazione dei conferimenti ai centri di raccolta comunali (stazioni ecologiche) effettuati dalla singola utenza.</p>	<p>Art 9, co. 4 lettera d) d) registrazione dei conferimenti ai centri di raccolta comunali (stazioni ecologiche) effettuati dalla singola utenza, <b>ovvero conferiti direttamente presso le c.d. isole self (luoghi recintati ad accesso controllato, attrezzati con contenitori per il conferimento da parte dell'utenza delle principali tipologie di rifiuto) .</b></p>
<p>Art. 10, comma 4 La quota variabile della tariffa, determinata ai sensi dei commi precedenti, è rapportata alla quantità di rifiuto urbano residuo conferito da ciascuna utenza secondo le regole che seguono: a) in sede di approvazione delle tariffe viene stabilita una quota variabile standard per le utenze domestiche</p>	<p>Art. 10, comma 4 La quota variabile della tariffa, determinata ai sensi dei commi precedenti, è rapportata alla quantità di rifiuto urbano residuo conferito da ciascuna utenza secondo le regole che seguono: a) in sede di approvazione delle tariffe viene stabilita una quota variabile standard per le utenze domestiche</p>



<p>commisurata ad un volume standard di RUR conferibile (misurazione indiretta)</p> <p>b) nel caso in cui l'utenza domestica conferisca un volume inferiore o superiore a quello standard, la sua quota variabile è rimodulata sulla base del volume realmente conferito;</p> <p>c) la rimodulazione della quota variabile ha come limite il raggiungimento di un numero minimo di svuotamenti, anch'esso stabilito in sede di approvazione delle tariffe, a garanzia di un idoneo servizio minimo (con disincentivazione di comportamenti non virtuosi, es. abbandoni) ed ha copertura dei costi organizzativi del servizio;</p> <p>d) la quota variabile della tariffa è altresì rimodulata secondo quanto previsto dalla specifica deliberazione adottata dal Comune, che disciplina l'accesso e il funzionamento dei centri di raccolta (stazioni ecologiche) e le eventuali rimodulazioni applicate per il conferimento dei rifiuti ivi conferiti;</p> <p>e) in caso di attivazione, da parte del singolo utente, di servizi facoltativi (es. ritiro della frazione vegetale a domicilio, ecc.) alla quota variabile standard ovvero rimodulata ai sensi delle precedenti lettere b) e d) è sommata la tariffa "flat" aggiuntiva specificatamente prevista;</p> <p>f) la quota variabile è altresì adeguata in ragione delle eventuali rimodulazioni e/o riduzioni applicabili all'utenza;</p>	<p>commisurata ad un volume standard di RUR conferibile (misurazione indiretta)</p> <p>b) nel caso in cui l'utenza domestica conferisca un volume inferiore o superiore a quello standard, la sua quota variabile è rimodulata sulla base del volume realmente conferito;</p> <p>c) la rimodulazione della quota variabile ha come limite il raggiungimento di un numero minimo di svuotamenti, anch'esso stabilito in sede di approvazione delle tariffe, a garanzia di un idoneo servizio minimo (con disincentivazione di comportamenti non virtuosi, es. abbandoni) ed ha copertura dei costi organizzativi del servizio;</p> <p><b>d) in caso di attivazione, da parte del singolo utente, di servizi facoltativi (es. ritiro della frazione vegetale a domicilio, ecc.) alla quota variabile standard ovvero rimodulata ai sensi delle precedenti lettere b) e c) è sommata la tariffa "flat" aggiuntiva specificatamente prevista;</b></p> <p><b>e) la quota variabile è altresì adeguata in ragione delle eventuali rimodulazioni e/o riduzioni applicabili all'utenza;</b></p>
<p>Art. 10 comma 11</p> <p>Per esigenze di economicità degli adempimenti amministrativi, in analogia alla previsione dell'art. 9, comma 3, del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni), nell'ipotesi in cui l'utenza cessi in corso d'anno, non si fa luogo al rimborso della somma corrispondente alle suddette rimodulazioni se inferiore ad € 12,00.</p>	<p>Art. 10 comma 11</p> <p>Per esigenze di economicità degli adempimenti amministrativi, in analogia alla previsione dell'art. 9, comma 3, del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni), nell'ipotesi in cui l'utenza cessi in corso d'anno, non si fa luogo al rimborso della somma corrispondente alle suddette rimodulazioni se inferiore ad <b>€ 10,00</b>.</p>



### *Art. 15 – Soggetti obbligati*

1. La tariffa è dovuta da chiunque possieda o detenga sul territorio comunale a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La tariffa è dovuta da coloro che possiedano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, con le precisazioni dell'articolo successivo.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### *Art. 15 – Soggetti obbligati*

1. La tariffa è dovuta da chiunque possieda o detenga sul territorio comunale a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La tariffa è dovuta da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, con le precisazioni dell'articolo successivo.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. **In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.**

### *Art. 18 – Superficie soggetta a tariffa*

1. La superficie assoggettabile a tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147, che prevedono di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile a tariffa in misura pari all'80 per cento di quella catastale (totale escluse aree scoperte). Nelle more dell'attuazione di tali disposizioni l'Ente gestore provvede ad incrociare la banca dati degli utenti della tariffa con i dati catastali forniti dall'Agenzia delle Entrate: qualora la superficie a tariffa risulti inferiore al limite sopra detto, l'Ente gestore è autorizzato a modificare d'ufficio la superficie assoggettata a tariffa, previa comunicazione all'utente della variazione.
2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o

### *Art. 18 – Superficie soggetta a tariffa*

1. La superficie assoggettabile a tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147, che prevedono di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile a tariffa in misura pari all'80 per cento di quella catastale (totale escluse aree scoperte). Nelle more dell'attuazione di tali disposizioni l'Ente gestore provvede ad incrociare la banca dati degli utenti della tariffa con i dati catastali forniti dall'Agenzia delle Entrate: qualora la superficie a tariffa **costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani**, risulti inferiore al limite sopra detto **(80% della superficie catastale)**, l'Ente gestore è autorizzato a modificare d'ufficio la superficie assoggettata a tariffa, previa



iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile a tariffa rimane quella calpestabile.

3. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993 n. 507 (TARSU), della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (TIA 1) e di quella prevista dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2), del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214 (TARES) o infine della tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639 e ss., della legge 27.12.2013 n. 147 (TARI).

comunicazione all'utente della variazione **fatto salvo il diritto dell'interessato di produrre documentazione attestante l'effettiva superficie calpestabile.**

2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile a tariffa rimane quella calpestabile.

3. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993 n. 507 (TARSU), della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (TIA 1) e di quella prevista dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2), del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214 (TARES) o infine della tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639 e ss., della legge 27.12.2013 n. 147 (TARI).



### **Art. 19 – Locali ed aree non soggette a tariffa**

1. Sono oggettivamente esclusi dalla tariffa i locali e le aree incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani. Tali caratteristiche devono essere segnalate dall'utente con la comunicazione originaria o di variazione, soggetta ad apposita verifica da parte dell'ufficio. Si considerano tali:

- a) i locali riservati agli impianti tecnologici, come le centrali termiche, le celle frigorifere, le cabile elettriche, i vani ascensore, nonché i silos e simili, a condizione che non si abbia di regola la presenza umana;
- b) le cantine e soffitte o parti di esse di altezza inferiore ad un metro nonché soffitte accessibili esclusivamente con botola a passo d'uomo, anche se munita di scala retrattile, indipendentemente dall'altezza;
- c) i fabbricati in stato di inagibilità, ristrutturazione e simili, purché siano stati depositati idonei titoli edilizi per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 135, comma 2, Legge 10 novembre 2014 n. 65 e s.m.i., limitatamente al periodo di validità del provvedimento decorrente dalla data di inizio lavori o dalla dichiarazione di inagibilità e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Nel caso che il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo e i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato;
- d) gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle, metati, ecc.) purché non riutilizzati. Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio, ricovero attezzi, magazzino, deposito ecc., per la parte effettivamente destinata a tale uso.

Per le utenze non domestiche:

- e) limitatamente ai locali ove si svolge la produzione di beni, non sono soggette a tariffa le aree occupate da macchinari ed attrezzature di lavorazione facenti corpo con i locali e infisse stabilmente al suolo. L'esclusione da tariffa deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della occupazione o detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione;

### **Art. 19 – Locali ed aree non soggette a tariffa**

1. Sono oggettivamente esclusi dalla tariffa i locali e le aree incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani. Tali caratteristiche devono essere segnalate dall'utente con la comunicazione originaria o di variazione, soggetta ad apposita verifica da parte dell'ufficio. Si considerano tali:

- a) i locali riservati agli impianti tecnologici, come le centrali termiche, le celle frigorifere, le cabile elettriche, i vani ascensore, nonché i silos e simili, a condizione che non si abbia di regola la presenza umana;
- b) le cantine e soffitte o parti di esse di altezza inferiore ad un metro nonché soffitte accessibili esclusivamente con botola a passo d'uomo, anche se munita di scala retrattile, indipendentemente dall'altezza;
- c) i fabbricati in stato di inagibilità, ristrutturazione e simili, purché siano stati depositati idonei titoli edilizi per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 135, comma 2, **L.R.T.** 10 novembre 2014 n. 65 e ss.mm.ii., limitatamente al periodo di validità del provvedimento decorrente dalla data di inizio lavori o dalla dichiarazione di inagibilità e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, **nonché gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art.6-bis DPR 380/01 e ss.mm.ii, per un periodo massimo di un anno e a condizione che sia stata presentata la comunicazione di cui al presente comma 1, primo periodo.** Nel caso che il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo e i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato;
- d) gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle, metati, ecc.) purché non riutilizzati. Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio, ricovero attezzi, magazzino, deposito ecc., per la parte effettivamente destinata a tale uso.

Per le utenze non domestiche:

- e) limitatamente ai locali ove si svolge la produzione di beni, non sono soggette a tariffa le aree occupate da macchinari ed attrezzature di lavorazione facenti corpo con i locali e infisse stabilmente al suolo. L'esclusione da tariffa deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della occupazione o detenzione ovvero dal verificarsi



f) i locali diversi dalle civili abitazioni, sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete, fatto salvi gli allacciamenti obbligatori per legge (es. anti incendio). L'esclusione dalla tariffa deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.

g) la parte di superficie coperta o scoperta degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti;

h) i locali destinati al culto, relativa sacrestia ed eventuali altre pertinenze;

i) le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette a tariffa le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;

j) le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche (quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle destinate a verde, come aiuole, giardini, parchi), ad eccezione delle aree scoperte operative, intendendo per tali quelle utilizzate per lo svolgimento dell'attività;

k) le aree scoperte di transito, manovra e sosta degli autoveicoli e dei semoventi all'interno del perimetro delle utenze non domestiche purché, se in aree coperte, appositamente segnalate;

l) gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle, metati, ecc.) purché non riutilizzati. Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito, ecc., per la parte effettivamente destinata a tale uso.

Per le utenze domestiche:

m) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete, fatto salvo l'allacciamento all'energia elettrica per motivi di sicurezza dell'immobile, a condizione che l'utente non vi abbia la residenza anagrafica. La sussistenza della condizione che giustifica l'esclusione deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio del possesso o detenzione ovvero, se successivo, dal suo verificarsi; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.

n) sono escluse dalla tariffazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali assoggettabili a

delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione;

f) i locali diversi dalle civili abitazioni, sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete, fatto salvi gli allacciamenti obbligatori per legge (es. anti incendio) **privi di suppellettili e non utilizzati come depositi, magazzini, ricoveri per attrezzi, garage ecc.** L'esclusione dalla tariffa deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.

g) la parte di superficie coperta o scoperta degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti;

h) i locali destinati al culto, relativa sacrestia ed eventuali altre pertinenze;

i) le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette a tariffa le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;

j) le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche (quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle destinate a verde, come aiuole, giardini, parchi), ad eccezione delle aree scoperte operative, intendendo per tali quelle utilizzate per lo svolgimento dell'attività;

k) le aree scoperte di transito, manovra e sosta degli autoveicoli e dei semoventi all'interno del perimetro delle utenze non domestiche purché, se in aree coperte, appositamente segnalate;

l) gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle, metati, ecc.) purché non riutilizzati. Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito, ecc., per la parte effettivamente destinata a tale uso.

Per le utenze domestiche:

m) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete, fatto salvo l'allacciamento all'energia elettrica per motivi di sicurezza dell'immobile, a condizione che l'utente non vi abbia la residenza anagrafica. La sussistenza della condizione che giustifica l'esclusione deve essere comunicata entro 60





tariffa, non operative quali balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili e giardini, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

o) in considerazione della obiettiva minore attitudine a produrre rifiuti, la superficie delle abitazioni comprese in fabbricati vincolati ai sensi del decreto legislativo 22.1.2004 n. 42 e successive modifiche, è calcolata nella misura del 30%, limitatamente alla quota di superficie che eccede i 400 metri quadrati e fino a 600 metri quadrati, rimanendo non imponibile la superficie eccedente. Tale modalità di calcolo è applicata a seguito di richiesta documentata dell'utente interessato.

1. Nelle ipotesi di cui alle lettere c), f), m), l'esclusione dalla tariffa viene meno, con decorrenza dal giorno del primo svuotamento/conferimento, nel caso di svuotamenti dei contenitori assegnati ovvero di conferimenti nelle isole a scomparsa e/o fuori terra.

2. Non sono soggette a tariffa le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze, con esclusione delle superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree utilizzate per fini commerciali ed espositivi.

giorni dall'inizio del possesso o detenzione ovvero, se successivo, dal suo verificarsi; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.

n) sono escluse dalla tariffazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali assoggettabili a tariffa, non operative quali balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili e giardini, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

o) in considerazione della obiettiva minore attitudine a produrre rifiuti, la superficie delle abitazioni comprese in fabbricati vincolati ai sensi del decreto legislativo 22.1.2004 n. 42 e successive modifiche, è calcolata nella misura del 30%, limitatamente alla quota di superficie che eccede i 400 metri quadrati e fino a 600 metri quadrati, rimanendo non imponibile la superficie eccedente.


**Altresì le superfici dei locali pertinenziali "coperti" quali garages, soffitte, cantine e locali di sgombero, deposito e similari, devono intendersi cumulabili alla superficie dell'immobile abitativo cui afferiscono beneficiando della riduzione sopra descritta.** Tale modalità di calcolo è applicata a seguito di richiesta documentata dell'utente interessato.

1. Nelle ipotesi di cui alle lettere c), f), m), l'esclusione dalla tariffa viene meno, con decorrenza dal giorno del primo svuotamento/conferimento, nel caso di svuotamenti dei contenitori assegnati ovvero di conferimenti nelle isole a scomparsa e/o fuori terra.

2. Non sono soggette a tariffa le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze, con esclusione delle superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree utilizzate per fini commerciali ed espositivi.



<p><b>Art. 20 - Esclusione delle aree di lavorazione e magazzini</b></p> <p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, primo periodo della Legge n. 147/2013, nella determinazione della superficie soggetta a tariffa non si tiene conto di quella/e parte/i in cui si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali al cui trattamento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che dimostrino che sia avvenuto in conformità alla normativa vigente. A tal fine il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tariffa per l'intero anno solare.</p>	<p><b>Art. 20 - Esclusione delle aree di lavorazione e magazzini</b></p> <p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, primo periodo della Legge n. 147/2013, nella determinazione della superficie soggetta a tariffa non si tiene conto di quella/e parte/i in cui si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali al cui trattamento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che dimostrino che sia avvenuto in conformità alla normativa vigente <b>secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Gestore del servizio.</b></p>
<p><b>Art. 23 - Tariffa giornaliera per mercati e altre occupazioni temporanee</b></p> <p>1. La tariffa corrispettiva relativa alle occupazioni temporanee di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, anche realizzati in strutture attrezzate, è sostituita dal canone di concessione di cui all'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. canone mercatale), di cui costituisce una componente, il cui ammontare viene tuttavia annualmente definito in modo separato nell'apposita deliberazione di adozione della tariffa corrispettiva, secondo i criteri di cui ai successivi commi 3, 4 e 5.</p>	<p><b>Art. 23 - Tariffa giornaliera per mercati e altre occupazioni temporanee</b></p> <p>1. La tariffa corrispettiva relativa alle occupazioni temporanee di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, anche realizzati in strutture attrezzate, è sostituita dal canone di concessione di cui all'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. canone mercatale), il cui ammontare, fino al 31.12.2023, viene definito in modo separato nell'apposita deliberazione di adozione della tariffa corrispettiva, secondo i criteri di cui ai successivi commi 3, 4 e 5. A partire dall'anno 2024 i costi collegati alle occupazioni temporanee potranno costituire oggetto di variazioni tariffarie del Canone Unico Patrimoniale, da approvarsi con deliberazione dell'organo competente.</p>
<p><b>Art. 24 - Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio</b></p> <p>1. La tariffa si applica in tutto il territorio Comunale. L'articolazione tariffaria prevede tariffe differenziate per singoli utenti o gruppi di utenti residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio dove il servizio viene erogato con uno standard inferiore rispetto a quello ordinario. In particolare è prevista una tariffa ridotta nelle seguenti misura della quota variabile per le utenze servite con contenitori di prossimità:</p>	<p><b>Art. 24 - Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio</b></p> <p>1. La tariffa si applica in tutto il territorio Comunale. L'articolazione tariffaria prevede tariffe differenziate per singoli utenti o gruppi di utenti residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio dove il servizio viene erogato con uno standard inferiore rispetto a quello ordinario. In particolare è prevista una tariffa ridotta nelle seguenti misura della quota variabile per le utenze servite con contenitori di prossimità:</p> <p>a) se l'utenza dista dal più vicino punto di raccolta</p>




a) se l'utenza dista dal più vicino punto di raccolta oltre 1.000 mt lungo l'asse stradale più breve, la parte variabile della tariffa è ridotta del 60%;

b) se l'utenza dista dal più vicino punto di raccolta oltre 5.000 mt lungo l'asse stradale più breve, la parte variabile della tariffa è ridotta dell'80%.

oltre 1.000 mt lungo l'asse stradale più breve, **considerando la viabilità pubblica**, la parte variabile della tariffa è ridotta del 60%;

b) se l'utenza dista dal più vicino punto di raccolta oltre 5.000 mt lungo l'asse stradale più breve, **considerando la viabilità pubblica**, la parte variabile della tariffa è ridotta dell'80%.



**Art. 25 – Rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche**

1. L'Amministrazione Comunale può stabilire incentivi e/o agevolazioni a favore delle utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato ai centri di raccolta comunali (stazioni ecologiche).

2. Alle utenze domestiche che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei propri rifiuti organici, utilizzando apposite attrezzature consegnate dall'Ente gestore o attrezzature proprie conformi a queste ultime, è riconosciuta una rimodulazione della quota variabile, in ragione dei minori costi sostenuti dal servizio pubblico per effetto del ridotto conferimento di rifiuti organici, del 5% nel caso in cui sia mantenuto il servizio di asporto della frazione organica e del 20% nel caso in cui si rinunci al servizio di ritiro della frazione organica. La rimodulazione decorre:

a) dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione all'Ente gestore, nel caso di attrezzatura di proprietà dell'utente, quando lo stesso non rinunci al servizio pubblico di ritiro della frazione organica;

b) dal giorno successivo alla data di consegna, nel caso di attrezzatura consegnata dall'Ente gestore, nella ipotesi in cui l'utente non rinunci al servizio pubblico di ritiro della frazione organica;

c) dal giorno successivo alla data di riconsegna del bidoncino della frazione organica, nel caso in cui l'utente rinunci al servizio pubblico di ritiro;

d) dal giorno successivo alla data di presentazione della relativa comunicazione all'Ente gestore, nel caso di attrezzatura di proprietà dell'utente, nella ipotesi in cui lo stesso rinunci al servizio pubblico di ritiro della frazione organica.

3. La rimodulazione per autocompostaggio è in ogni caso subordinata alla presentazione dell'utente all'Ente gestore di un'autocertificazione nella quale lo stesso attesta e si impegna a compostare tutta o parte della frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche ed i controlli da parte dell'Ente gestore.

4. Alle utenze domestiche nel cui nucleo familiare sono presenti uno o più bambini di età non superiore a tre anni, a fronte dell'acquisto di uno o più corredi di pannolini lavabili e


**Art. 25 – Rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche**

1. Nella modulazione della tariffa l'Amministrazione Comunale assicura riduzioni a favore delle utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato ai centri di raccolta dei rifiuti urbani nel rispetto delle modalità previste dalla specifica deliberazione adottata dal Comune, che disciplina l'accesso e il funzionamento dei centri di raccolta.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 ad ogni conferimento presso i centri di raccolta comunali, dotati di un sistema di identificazione e pesatura dei rifiuti, verrà attribuito un "punteggio ambientale" che, moltiplicato per un coefficiente fisso da definire in sede di deliberazione tariffaria, corrisponderà alla riduzione applicata in fattura.

Il "punteggio ambientale" verrà attribuito in relazione alle tipologie di rifiuto e alle quantità individuate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA	QUANTITA'	PUNTI
Frigorifero, lavatrice, lavastoviglie, congelatore	1 pezzo	50
Materasso singolo	1 pezzo	10
Materasso matrimoniale	1 pezzo	20
Batterie auto esauste	1 pezzo	5
Tv, pc, monitor e condizionatori (splitter e gruppo motore)	1 pezzo	10
Piccoli elettrodomestici	1 pezzo	5
Ingombranti misti (armadi, cucine, tavoli, scrivanie, sedie, oggetti in legno)*	1 mc	10
Beni voluminosi (divani)	1 pezzo	50
Beni voluminosi (poltrona)	1 pezzo	20
Vetro in lastre, damigiane**	1 Kg	1
Rottami ferrosi**	1 Kg	1
Oli vegetali (farà fede il volume)	1 lt	2



riutilizzabili è applicata una riduzione pari all'ammontare del costo sostenuto per l'acquisto e comunque di valore non superiore a 100 Euro per ciascun anno e per ciascun bambino. Il requisito dell'età non superiore a tre anni deve sussistere al momento dell'acquisto. La riduzione è concessa su presentazione di apposita richiesta, alla quale deve essere allegata la documentazione (scontrino parlante o fattura) indicante: la descrizione del bene acquistato, l'importo pagato, la data di acquisto, l'identità del soggetto acquirente che deve essere un componente del nucleo familiare beneficiario. La riduzione decorre dalla data di acquisto fino al compimento dei tre anni di età.

dell'imballaggio contenente il residuo oleoso)		
--	--	--

**\*per questa tipologia non sarà attribuito punteggio nel caso di conferimento di volume inferiore ad 1 mc**

**\*\* per tutte le tipologie di rifiuto contabilizzate in kg sarà applicata l'approssimazione in difetto o in eccesso riferita all'unità**

**Ogni utente, prima di scaricare i rifiuti negli appositi contenitori/cassoni dovrà identificarsi come previsto dal Regolamento per la gestione del centro di raccolta dei rifiuti urbani in modo da essere correttamente individuato e permettere la memorizzazione della tipologia del rifiuto conferito e del suo peso.**

**Tutte le tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta, ma non riportate nella tabella precedente, non determinano alcun punteggio ai fini dell'agevolazione tariffaria. Ogni utente potrà utilizzare indistintamente ciascuno dei centri di raccolta presenti sul territorio.**

**3. Con decorrenza dal 1^ gennaio 2024, le utenze domestiche che decidano di aderire alla raccolta differenziata unicamente attraverso il conferimento diretto dei propri rifiuti oggetto di raccolta domiciliare presso i CCR e/o le isole self collocate sul territorio del Comune, sarà riconosciuto uno sconto sulla tariffa tramite rimodulazione della quota variabile e fissa paragonabile al minor costo del servizio richiesto al Gestore. La rimodulazione della tariffa decorrerà dalla data di restituzione, presso la sede del gestore, di tutto il kit di contenitori per la raccolta differenziata o della tessera per il conferimento ai Garby ricevute in comodato d'uso.**


**4. Alle utenze domestiche che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei propri rifiuti organici, utilizzando apposite attrezzature consegnate dall'Ente gestore o attrezzature proprie conformi a queste ultime, è riconosciuta una rimodulazione della tariffa, in ragione dei minori costi sostenuti dal servizio pubblico per effetto del ridotto conferimento di rifiuti organici, del 5% nel caso in cui sia mantenuto il servizio di asporto della frazione organica e del 20% nel caso in cui si rinunci al**



	<p>servizio di ritiro della frazione organica. La rimodulazione decorre:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione all'Ente gestore, nel caso di attrezzatura di proprietà dell'utente, quando lo stesso non rinunci al servizio pubblico di ritiro della frazione organica;</li><li>b) dal giorno successivo alla data di consegna, nel caso di attrezzatura consegnata dall'Ente gestore, nella ipotesi in cui l'utente non rinunci al servizio pubblico di ritiro della frazione organica;</li><li>c) dal giorno successivo alla data di riconsegna del bidoncino della frazione organica, nel caso in cui l'utente rinunci al servizio pubblico di ritiro;</li><li>d) dal giorno successivo alla data di presentazione della relativa comunicazione all'Ente gestore, nel caso di attrezzatura di proprietà dell'utente, nella ipotesi in cui lo stesso rinunci al servizio pubblico di ritiro della frazione organica.</li></ol> <p>5. La rimodulazione per autocom-postaggio è in ogni caso subordinata alla presentazione dell'utente all'Ente gestore di un'autocertificazione nella quale lo stesso attesta e si impegna a compostare tutta o parte della frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche ed i controlli da parte dell'Ente gestore.</p> <p>6. Alle utenze domestiche nel cui nucleo familiare sono presenti uno o più bambini di età non superiore a tre anni, a fronte dell'acquisto di uno o più corredi di pannolini lavabili e riutilizzabili è applicata una riduzione pari all'ammontare del costo sostenuto per l'acquisto e comunque di valore non superiore a 100 Euro per ciascun anno e per ciascun bambino. Il requisito dell'età non superiore a tre anni deve sussistere al momento dell'acquisto. La riduzione è concessa su presentazione di apposita richiesta, alla quale deve essere allegata la documentazione (scontrino parlante o fattura) indicante: la descrizione del bene acquistato, l'importo pagato, la data di acquisto, l'identità del soggetto acquirente che deve essere un componente del nucleo familiare beneficiario. La riduzione decorre dalla data di acquisto fino al compimento dei tre anni di età.</p>
--	---



<p><b>Art. 26-bis – Avvio a recupero di rifiuti delle utenze non domestiche</b></p> <p>1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.</p> <p>2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla sola corresponsione della parte variabile della tariffa, mentre sono tenute alla corresponsione della parte fissa.</p> <p>3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.</p>	<p><b>Art. 26-bis – Avvio a recupero di rifiuti delle utenze non domestiche</b></p> <p>1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.</p> <p>2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla sola corresponsione della parte variabile della tariffa, mentre sono tenute alla corresponsione della parte fissa.</p> <p>3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a <b>due anni</b>.</p>
<p><b>Art. 28 – Riduzioni per casi particolari di utilizzo dell'immobile</b></p> <p>1. Gli esercizi commerciali che adottano erogatori automatici “alla spina” per la distribuzione di detersivi, beneficiano della riduzione totale della parte variabile della tariffa relativamente alla superficie occupata da tali apparecchiature nonché della superficie funzionale all'utilizzo delle stesse, superficie non superiore complessivamente a mq. 10,00.</p>	<p><b>Art. 28 – Riduzioni per casi particolari di utilizzo dell'immobile</b></p> <p>1. Gli esercizi commerciali che adottano erogatori automatici “alla spina” per la distribuzione di detersivi, beneficiano della riduzione totale della parte variabile della tariffa relativamente alla superficie occupata da tali apparecchiature nonché della superficie funzionale all'utilizzo delle stesse, superficie non superiore complessivamente a mq. 10,00.</p> <p>2. <b>E' dovuta una riduzione di 2/3 della tariffa corrispettiva per una sola abitazione posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, non locata né concessa in comodato d'uso, da parte di un cittadino italiano residente all'estero e iscritto all'AIRE, già pensionato nel paese di residenza.</b></p>
<p><b>Art. 31 – Comunicazione di inizio, variazione o cessazione</b></p> <p>1. Il possesso o la detenzione di locali</p>	<p><b>Art. 31 – Comunicazione di inizio, variazione o cessazione</b></p> <p>1. Il possesso o la detenzione di locali</p>



determina l'obbligo di presentare apposita comunicazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette, da parte del soggetto che ha la titolarità del possesso o della detenzione.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la comunicazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. La comunicazione è presentata all'Ente gestore, redatta sui moduli appositamente predisposti da quest'ultimo, entro 15 giorni dall'avvenuta occupazione/detenzione o possesso dei locali e aree soggette.

**4. La comunicazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, posta elettronica o PEC allegando documento di identità. La comunicazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'Ente gestore nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale.**

5. Ai fini dell'applicazione della tariffa la comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tariffa. In quest'ultimo caso il titolare dell'utenza, anche tramite persona appositamente delegata, è tenuto a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 60 giorni dal verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della comunicazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti iscritti all'anagrafe del comune di Lucca, ad eccezione dei casi in cui si verifica la variazione della titolarità dell'utenza.

6. La comunicazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche:

- a) Generalità del/i possessore/i e/o del detentore/i e relativo/i codice fiscale e residenza;
- b) Recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica;

determina l'obbligo di presentare apposita comunicazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette, da parte del soggetto che ha la titolarità del possesso o della detenzione.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la comunicazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. La comunicazione è presentata all'Ente gestore, redatta sui moduli appositamente predisposti da quest'ultimo, entro 90 giorni dall'avvenuta occupazione/detenzione o possesso dei locali e aree soggette.

4. La comunicazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, posta elettronica o PEC allegando documento di identità. La comunicazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'Ente gestore nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale.


5. Ai fini dell'applicazione della tariffa la comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tariffa. In quest'ultimo caso il titolare dell'utenza, anche tramite persona appositamente delegata, è tenuto a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 90 giorni dal verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della comunicazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti iscritti all'anagrafe del comune di Lucca, ad eccezione dei casi in cui si verifica la variazione della titolarità dell'utenza.

6. La comunicazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche:

- a) Generalità del/i possessore/i e/o del detentore/i e relativo/i codice fiscale e residenza;
- b) Recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica;
- c) Generalità del soggetto che effettua la comunicazione se diverso dall'intestatario dell'utenza,





- c) Generalità del soggetto che effettua la comunicazione se diverso dall'intestatario dell'utenza, con l'indicazione della qualifica;
- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e) Numero degli occupanti i locali;
- f) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g) Data in cui ha avuto inizio il possesso/detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione.

#### Utenze non domestiche:

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo, sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b) Recapito telefonico, codice destinatario e/o indirizzo di posta elettronica e PEC;
- c) Generalità del soggetto che effettua la comunicazione, con indicazione della qualifica;
- d) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- e) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree comunicati e loro partizioni interne;
- f) Data di inizio del possesso/detenzione o di variazione degli elementi comunicati.

7. La comunicazione deve essere regolarmente sottoscritta.

8. Le variazioni in diminuzione della tariffa hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, purché dichiarata entro i 60 giorni successivi; in mancanza, esse decorrono dal giorno di presentazione della dichiarazione.

9. La comunicazione di cessazione dei presupposti (possesso e/o detenzione di locali e/o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani) deve essere presentata dal titolare dell'utenza o persona dallo stesso delegata, entro 15 giorni dal verificarsi della cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa, tra cui nominativo, codice fiscale e/o dati anagrafici nonché recapito del proprietario. In tale ipotesi il soggetto obbligato ha diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa relativa

con l'indicazione della qualifica;

- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e) Numero degli occupanti i locali;
- f) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g) Data in cui ha avuto inizio il possesso/detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione.

#### Utenze non domestiche:

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo, sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b) Recapito telefonico, codice destinatario e/o indirizzo di posta elettronica e PEC;
- c) Generalità del soggetto che effettua la comunicazione, con indicazione della qualifica;
- d) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- e) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree comunicati e loro partizioni interne;
- f) Data di inizio del possesso/detenzione o di variazione degli elementi comunicati.

7. La comunicazione deve essere regolarmente sottoscritta.

8. Le variazioni in diminuzione della tariffa hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, purché dichiarata entro i 90 giorni successivi; in mancanza, esse decorrono dal giorno di presentazione della dichiarazione.

9. La comunicazione di cessazione dei presupposti (possesso e/o detenzione di locali e/o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani) deve essere presentata dal titolare dell'utenza o persona dallo stesso delegata, entro 90 giorni dal verificarsi della cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa, tra cui nominativo, codice fiscale e/o dati anagrafici nonché recapito del proprietario. In tale ipotesi il soggetto obbligato ha diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la



alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione; se invece la dichiarazione è presentata oltre il termine suddetto, anche negli anni successivi a quello di cessazione, essa ha effetto dalla data di presentazione, a meno che il soggetto obbligato dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tariffa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

10. Nel caso di decesso del titolare dell'utenza, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, devono provvedere alla presentazione della comunicazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 8 se più favorevole. In mancanza la variazione dell'intestazione della tariffa è effettuata d'ufficio nei confronti del soggetto più anziano del nucleo familiare di cui faceva parte il deceduto.

11. Quando la comunicazione di inizio occupazione/detenzione riguarda un immobile già assoggettato a tariffa, la cessazione dell'utenza precedente, se già non avvenuta e salvo diversa comunicazione, è effettuata d'ufficio al giorno antecedente quello di inizio della nuova utenza.

12. L'utenza non domestica, in difetto di comunicazione da parte del titolare dell'utenza o persona dallo stesso delegata, è cessata d'ufficio qualora quest'ultimo risulti cessato dai registri della Camera di Commercio e/o Agenzia delle Entrate.

13. L'amministratore del condominio è tenuto a comunicare all'Ente gestore le variazioni di nominativo dei condomini nonché a fornire, su richiesta dell'Ente gestore stesso, l'elenco nominativo di tutti i condomini.


cessazione; se invece la dichiarazione è presentata oltre il termine suddetto, anche negli anni successivi a quello di cessazione, essa ha effetto dalla data di presentazione, a meno che il soggetto obbligato dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tariffa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

10. Nel caso di decesso del titolare dell'utenza, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, devono provvedere alla presentazione della comunicazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 8 se più favorevole. In mancanza la variazione dell'intestazione della tariffa è effettuata d'ufficio nei confronti del soggetto più anziano del nucleo familiare di cui faceva parte il deceduto. **In caso di decesso del titolare dell'utenza, con nucleo familiare composto da unico occupante, la cessazione sarà effettuata d'ufficio alla data del decesso.**

11. Quando la comunicazione di inizio occupazione/detenzione riguarda un immobile già assoggettato a tariffa, la cessazione dell'utenza precedente, se già non avvenuta e salvo diversa comunicazione, è effettuata d'ufficio al giorno antecedente quello di inizio della nuova utenza.

12. L'utenza non domestica, in difetto di comunicazione da parte del titolare dell'utenza o persona dallo stesso delegata, è cessata d'ufficio qualora quest'ultimo risulti cessato dai registri della Camera di Commercio e/o Agenzia delle Entrate **o comunque qualora la cessazione risulti da elementi certi ed indiscutibili.**

13. L'amministratore del condominio è tenuto a comunicare all'Ente gestore le variazioni di nominativo dei condomini nonché a fornire, su richiesta dell'Ente gestore stesso, l'elenco nominativo di tutti i condomini.



**Art. 32 – Modalità di fatturazione e pagamento**

.....

2. L'Ente gestore determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della tariffa, prevedendo di norma almeno una emissione con due rate ed il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dall'Ente gestore: dunque sia per utenze domestiche che per utenze non domestiche non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di emissione. Le fatture possono contenere anche importi dovuti per altri servizi effettuati dall'Ente gestore, da tenere distinti da quelli a titolo di tariffa. In caso di ritardato pagamento delle fatture l'Ente gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi di mora nella misura legale aumentata di 1 punto percentuale e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.

.....

**Art. 32 – Modalità di fatturazione e pagamento**

.....

2. L'Ente gestore determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della tariffa, prevedendo di norma almeno una emissione con due rate ed il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dall'Ente gestore: dunque sia per utenze domestiche che per utenze non domestiche non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di emissione **ad eccezione di fatture aventi ad oggetto atti ex art 1 comma 784-815 L.160/2019**. Le fatture possono contenere anche importi dovuti per altri servizi effettuati dall'Ente gestore, da tenere distinti da quelli a titolo di tariffa. In caso di ritardato pagamento delle fatture l'Ente gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi di mora nella misura legale aumentata di 1 punto percentuale e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.

.....

**Art. 36 – Sanzioni e penalità**

1. Per le violazioni al presente regolamento, quando la condotta non sia diversamente sanzionata dalla legge, si applica, ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000, una sanzione amministrativa pecuniaria articolata come risulta dalla tabella riportata sotto. Per ciascuna delle sanzioni indicate è ammesso il pagamento in misura ridotta, come determinato in tabella, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla contestazione, in applicazione dell'art. 16 Legge 24.11.1981 n. 689:

	VIOLAZIONE	SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	RIDOTTA
1.	Omessa comunicazione di attivazione dell'utenza o di variazione degli elementi che determinano la tariffa dell'utenza	€ 100,00	€ 498,00	€ 166,00
2.	Tardiva comunicazione di attivazione dell'utenza (qualora l'immobile non sia	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00

**Art. 36 – Penalità**

1. Per l'omessa presentazione della comunicazione di inizio utenza, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, si applica la maggiorazione del 100% della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con un minimo di euro 50,00, a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
2. Se la comunicazione contiene dati inesatti, tali da comportare il pagamento di una tariffa inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica la maggiorazione del 25% del maggiore importo dovuto.
3. Per l'omessa presentazione della denuncia di cessazione dell'utenza di cui si ha data certa e cioè per quelle per cui si ha una retrodatazione della suddetta cessazione si applica la penale di euro 50,00. Lo stesso importo si applica per la mancata riconsegna delle attrezzature ricevute in comodato d'uso.
4. In caso di tardiva presentazione della comunicazione di inizio utenza, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, rispetto ai termini del Regolamento, si applica la penale del 10% della tariffa dovuta.




	assoggettato a tariffa a carico di altro utente) o di variazione degli elementi che determinano una maggiore tariffa dell'utenza				5. In caso di rifiuto od omissione di dati o notizie, necessarie ai fini dell'accertamento, si applica la penale di euro 100,00.
3.	Comunicazione obbligatoria infedele	€ 100,00	€ 498,00	€ 166,00	6. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di un (1) punto percentuale, per ogni giorno di ritardo.
4.	Omessa comunicazione di cessazione dell'utenza e/o mancata riconsegna dei contenitori	€ 50,00	€ 498,00	€ 100,00	7. In caso di mancato pagamento si applica la maggiorazione del 30% dell'importo non versato.
5.	Mancata comunicazione del venire meno delle condizioni di riduzione/rimodulazione	€ 80,00	€ 498,00	€ 160,00	8. Le entrate derivanti dalle penalità contribuiscono alla copertura dei costi del servizio e sono gestite in conformità alle determinazioni di Arera.
6.	Inosservanza richieste art. 35, comma 10, lett. a)	€ 100,00	€ 498,00	€ 166,00	9. Le suindicate penalità non si applicano in riferimento alle informazioni che l'Ente gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e la sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto concessionario della gestione e riscossione della tariffa. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di un (1) punto percentuale, per ogni giorno di ritardo. Con l'atto di contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese, come determinate dal soggetto gestore in ragione degli effettivi costi della procedura.

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio e sono gestite in conformità alle determinazioni di Arera.

4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che l'Ente gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia;

5. In sede di approvazione delle tariffe il Comune può stabilire, a titolo di penale, tariffe maggiorate fino al 100% della tariffa dovuta in caso di:



- |  |  |
|--|--|
| a) omesso pagamento della tariffa;<br>b) omessa o infedele comunicazione di inizio, variazione o cessazione dell'utenza. |  |
|--|--|



### **Art. 37 – Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, l'Ente gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro 180 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di utenze ancora attive.

.....

### **Art. 37 – Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, l'Ente gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro **120** giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di utenze ancora attive.

.....

### **Art. 40 – Disposizioni transitorie**

1. **In sede di applicazione** del presente regolamento sono adottate le seguenti disposizioni transitorie:

a) in relazione alla previsione dell'art. 13, comma 4, la quota variabile standard delle utenze non domestiche per il **2022** continua ad essere calcolata e rimodulata secondo la previgente disposizione regolamentare (art. 14, co. 6, Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva modificato con deliberazione consiliare n. 74 del 27/12/2016), con applicazione del metodo di calcolo e dei criteri già stabiliti per l'anno 2018 nella deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23.01.2018. E' fatta salva l'eventuale applicazione della tariffa aggiuntiva per il servizio di raccolta domiciliare del rifiuto vegetale e/o delle rimodulazioni e riduzioni previste dal presente Regolamento ove ne sussistano i presupposti;

b) in relazione alla previsione dell'art. 19, comma 1, lettera m), le unità immobiliari escluse ai sensi delle previgenti disposizioni regolamentari, in quanto prive di mobili e suppellettili, dovranno essere regolarizzate ai sensi della suddetta nuova previsione, entro il 30.9.2019, effettuando il distacco delle utenze e presentando dichiarazione attestante l'assenza di contratti attivi ai servizi di rete: in tal caso l'esclusione da tariffa decorre dall'1.1.2019; in mancanza, l'immobile sarà assoggettato a tariffa a decorrere dalla stessa data;

c) in relazione all'art. 25, comma 2, lettere c) e d), nella parte in cui si prevede la possibilità dell'utente domestico che pratica il compostaggio, di rinunciare al servizio di ritiro della frazione organica, la riconsegna del bidoncino della frazione organica o la comunicazione della rinuncia devono essere effettuate entro il 30.9.2019: in tal caso la riduzione prevista dall'art. 25 succitato decorre dall'1.1.2019.

d) gli utenti che usufruiscono del servizio di ritiro del verde possono rinunciare ad esso mediante presentazione di apposita comunicazione a Sistema Ambiente s.p.a. entro il 30.9.2019, usufruendo della previgente tariffa di euro uno al mese, a prescindere

### **Art. 40 – Disposizioni transitorie**

1. **In sede di applicazione** del presente regolamento sono adottate le seguenti disposizioni transitorie in relazione alla previsione dell'art. 13, comma 4, la quota variabile standard delle utenze non domestiche per il **2023** continua ad essere calcolata e rimodulata secondo la previgente disposizione regolamentare (art. 14, co. 6, Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva modificato con deliberazione consiliare n. 74 del 27/12/2016), con applicazione del metodo di calcolo e dei criteri già stabiliti per l'anno 2018 nella deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23.01.2018. E' fatta salva l'eventuale applicazione della tariffa aggiuntiva per il servizio di raccolta domiciliare del rifiuto vegetale e/o delle rimodulazioni e riduzioni previste dal presente Regolamento ove ne sussistano i presupposti.

2. **In sede di prima applicazione** del presente regolamento, per le porzioni del territorio comunale dove per ragioni tecniche non è stato ancora possibile implementare i sistemi di misurazione puntuale di cui al precedente art. 9, comma 2, la tariffa è determinata come segue:

a) per le utenze domestiche, in parziale deroga all'art. 10, comma 4, la quota variabile standard è rimodulata esclusivamente in base alle regole dei punti d) ed e) di tale comma;

b) per le utenze non domestiche, in parziale deroga all'art. 13, comma 4, la quota variabile standard è rimodulata esclusivamente in base alla regola dei punti d) ed e) di tale comma.



<p>dalla capacità del contenitore, fino alla rinuncia suddetta.</p> <p>e) il termine di 15 giorni previsto nell'art. 31, commi 3 e 9, si applica a decorrere dal 30.9.2019.</p> <p>2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per le porzioni del territorio comunale dove per ragioni tecniche non è stato ancora possibile implementare i sistemi di misurazione puntuale di cui al precedente art. 9, comma 2, la tariffa è determinata come segue:</p> <p>a) per le utenze domestiche, in parziale deroga all'art. 10, comma 4, la quota variabile standard è rimodulata esclusivamente in base alle regole dei punti d), e) ed f) di tale comma;</p> <p>b) per le utenze non domestiche, in parziale deroga all'art. 13, comma 4, la quota variabile standard è rimodulata esclusivamente in base alla regola dei punti d) ed e) di tale comma.</p>	
<p><b>Art. 41 – Disposizioni finali</b></p> <p>1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.</p> <p>2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente Regolamento, costituiscono automatica modificazione del Regolamento medesimo.</p> <p>3. Il presente Regolamento sostituisce, dalla sua entrata in vigore, il precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19.03.2019 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p><b>Art. 41 – Disposizioni finali</b></p> <p>1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.</p> <p>2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente Regolamento, costituiscono automatica modificazione del Regolamento medesimo.</p> <p>3. Il presente Regolamento sostituisce, dalla sua entrata in vigore, il precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. <b>51 del 26.04.2022</b> e successive modifiche ed integrazioni.</p>

2. di approvare, altresì, il testo integrato del “Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, **allegato B** alla presente deliberazione;

3. di approvare le misure tariffarie della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati, prevista dal comma 668 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, a valere per l'anno 2023, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 27.4.1999 n. 158 ed il decreto in data 20.4.2017 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.5.2017, secondo le indicazioni fornite in precedenza e come risulta dall'**allegato A** al presente atto, composto da otto prospetti, anch'essi indicati analiticamente nelle premesse;

4. di determinare il coefficiente di peso specifico (Kpeso) da applicarsi per l'anno 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del DM 20 aprile 2017, in 0,119 Kg/lt;



5. di stabilire che le riduzioni e le maggiorazioni della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche di cui al prospetto 6) allegato sono calcolate come segue: per ogni svuotamento inferiore al numero standard, differenziato per le sei categorie di utenza domestica, l'utente ottiene una riduzione della parte variabile della tariffa, fino a raggiungere il minimo previsto di svuotamenti. Tale riduzione è valorizzata in base al costo di svuotamento, a sua volta determinato in base al peso specifico ed al costo di smaltimento. La maggiorazione della tariffa variabile è calcolata invece in base al numero di svuotamenti eccedenti quelli standard per la cui valorizzazione si ritiene opportuno adottare un costo di svuotamento ridotto rispetto a quello utilizzato per la premialità;

6. di stabilire che le riduzioni della parte variabile della tariffa previste dal prospetto 6) non si applicano alle utenze domestiche che effettuano in corso d'anno svuotamenti in numero inferiore a quello minimo obbligatorio indicato per ogni tipologia di nucleo familiare, per le quali resta quindi valida la tariffa ordinaria;

7. di stabilire che le riduzioni della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche previste dal prospetto 7) allegato sono calcolate come segue: per ogni svuotamento in meno del contenitore dei rifiuti indifferenziati rispetto al numero annuale standard di 52, si applica la riduzione della tariffa variabile nella misura dello 0,3%, fino a raggiungere il minimo annuo di svuotamenti, stabilito in misura di 18 svuotamenti annui;

8. di stabilire che le riduzioni della parte variabile della tariffa previste dai prospetti 6) e 7) allegati, per le utenze che effettuano minori conferimenti di rifiuti, siano calcolate a consuntivo ed accreditate sulla tariffa dell'anno successivo;

9. di stabilire la maggiorazione delle tariffe dei mercati (art. 23, comma 2 e comma 3) e delle altre occupazioni temporanee (art. 23, comma 6) nella misura massima pari al 100%;

10. di istituire la tariffa per la fruizione del servizio di raccolta domiciliare del rifiuto vegetale, configurata come una tariffa flat, ossia a corpo, calibrata sulla volumetria del contenitore per il rifiuto vegetale in dotazione della singola utenza e fissarla per il 2023 nella misura di 0,10 €/lt, pertanto, la tariffa annua per un contenitore da 120 lt è pari a 12,00 €, per un contenitore da 240 lt (oppure due contenitori da 120 lt) a 24,00 €, ecc., come indicato nel prospetto 8 dell'**allegato A**;

11. di stabilire, ai fini di una migliore disciplina del servizio, che:

- il numero minimo degli svuotamenti sia calcolato su base annua;
- le utenze che non provvedono a ritirare l'attrezzatura dovuta non hanno diritto alle riduzioni rapportate al numero degli svuotamenti;
- le utenze escluse dall'applicazione della tariffa ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettere c), f), m) del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva decadono dal beneficio in presenza di uno o più svuotamenti del relativo contenitore o di conferimenti nelle isole a scomparsa e/o fuori terra, a decorrere dal giorno del primo svuotamento/conferimento.

12. di stabilire che per le utenze cessate in corso d'anno, il pagamento delle riduzioni della parte variabile della tariffa previste dai prospetti 6) e 7) avvenga solo per importi superiori a 10 euro, fermo restando che per le utenze stabili e per quelle iniziate in corso d'anno le riduzioni di cui si tratta sono accreditate in fattura senza limite di importo;

13. di dare atto che le misure tariffarie in questione sono indicate al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse;





14. di stabilire che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023;
15. di dare atto che le tariffe in questione saranno applicate e riscosse da Sistema Ambiente S.p.A., quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
16. di dare atto che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
17. di dare inoltre atto che responsabile del procedimento amministrativo riguardante l'adozione del presente atto è il dirigente del Settore dipartimentale 3 – Sviluppo economico e Tributi Dott. Antonio Marino;
18. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente deliberazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 104/2010 e dal DPR n. 1199/1971;

Con successiva e separata votazione, effettuata con procedimento elettronico, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (**allegato n. 5**)

presenti e prenotati	n. 29
votanti	n. 29
favorevoli	n. 20
contrari	n. 09

### **d e l i b e r a**

19. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.  
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

..... omissis il resto .....

Letto, approvato e sottoscritto.


il Presidente del Consiglio Comunale  
Enrico Torrini

il Segretario Generale  
Fulvio Spatarella

---

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

- 01 - Risorse Umane e Finanziarie – Dirigente
- 03 - Settore Sviluppo Economico e Tributi - Dirigente  
Bruni Moreno



U.O. 1.3 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria

U.O. 3.2 - Tributi Comunali

Consani Cristina

Lista allegati alla Delibera:

<b>Nome file</b>	<b>Impronta SHA-256</b>
Allegato B - Regolamento TARIC 2023_OK.pdf.p7m	e39954df8fc3ea3971b9504865f7cd3db7f01974eb0e7c099fcc0cbf90620d7
Allegato n. 5 - votazione I.E..pdf.p7m	afd9c5f0bdb29d940b7582f9b43529ff5a207dc347462dcb58dc3b6fdfd3b87
Allegato A_ tariffe TARIC 2023 _DEF.pdf.p7m	ac7e1355d1e049d9004f6a42700985e31a10f6f8e65102409270b6834a8b676a
Allegato n. 3 - Parere Collegio Revisori dei Conti.pdf.p7m	e4565ff6bc862a00d8da7828670abfaa0eb58f056b6406ee74e5c6ab34ff74fc
Allegato n. 1 - Parere tecnico.pdf.p7m	42eb8198062d9a7a7814f7acf1eaae87f426a2853cae23ebc034433b100f9b82
Allegato n. 4 - votazione proposta.pdf.p7m	aba2b24d82504cf9eaa35bd934400110e24f8ee4211b5a9a6f438dd809a0583
Allegato n. 2 - Parere contabile.pdf.p7m	3d60fcb78b2fb07233110b6207ad459f5d4f81544ef530d0d0dfb354362bdf38